



# COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 26	Oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013 "
Data 30/04/2013	

L'anno (2013) il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 16:30 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
COCCHERI LUCIA	SI	BURRESI MAURO	SI
PANTI MARCO	NO	PIANIGIANI ALESSIO	SI
PELOSI MAURIZIO	SI	TONI GIACOMO	SI
BUSSAGLI DAVID	SI	BERNI ALESSIO	SI
GUMA FRANCESCO	SI	VIGNOZZI SAURO	SI
BIANCHI GIANLUCA	SI	MARTINUCCI GIANNI	SI
NINCI CRISTIANO	SI	CERVIGNI LUCIA	NO
BORGIANNI ENRICA	SI	LORENZI TOMMASO	SI
SASSETTI ELEONORA	NO	LANFREDINI LAPO	SI
KUSTRIN TANJA	SI	BURRESI GIACOMO	SI
BORGIANNI GUIDO	SI		

Totale Presenti: 18    Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale: Dottori Roberto

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Angelo Minutella, Silvano Becattelli, Filomena Convertito, Serena Cortecci, Giampiero Signorini.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, il Sig. **BORGIANNI ENRICA**, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Pianigiani Alessio, Lanfredini Lapo, Berni Alessio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (pubblicato nella G.U. n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suddetto decreto legge rinvia per specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre i commi 7 e 8 dello stesso art. 13, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze e dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. p comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che il medesimo art. 13 al comma 2 stabilisce che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO delle detrazioni previste dal comma 10 del medesimo art. 13, applicabili all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

VISTO l'art. 4 comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, con il quale si stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"* e pertanto l'imposta deve essere versata per intero dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della casa ex coniugale;

VISTO l'art. 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del ENTRATE ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare allegato all'originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali per la successiva approvazione;

Con voti:

Favorevoli	12	<b>Gruppo Consiliare "Partito Democratico"</b> (Coccheri L., Pelosi M., Bussagli D., Guma F., Bianchi G., Ninci C., Borgianni E., Kustrin T., Borgianni G., Buresi M., Pianigiani A.) <b>Gruppo Consiliare "Di Pietro – Italia dei valori"</b> (Toni G.)
Contrari	3	<b>Gruppo Consiliare "Rifondazione Comunisti Italiani"</b> (Buresi G.) <b>Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"</b> (Martinucci G., Lanfredini L.)
Astenuti	3	<b>Gruppo Consiliare "Libera Mente Poggibonsi Lista Civica"</b> (Berni A.) <b>Gruppo Consiliare "Riformisti Liberali"</b> (Vignozzi S., Lorenzi T.)

## DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di fissare, con effetto dal 1° Gennaio 2013, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 504/1995 e successive modificazioni:

<b>Aliquota di base</b>	<b>1,06 per cento</b>
-------------------------	-----------------------

da applicarsi a tutti gli immobili, terreni agricoli soggetti a pagamento e aree edificabili, ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si determinano le aliquote come a fianco di ciascuna indicate:

1	<b>Immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986</b>	<b>0,96 per cento</b>
2	<b>Abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato)</b>	<b>0,76 per cento</b>
3	<b>Abitazioni (escluse pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) a condizione che:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• il comodatario non possieda quote parti</li></ul>	<b>0,86 per cento</b>

	<p>dell'immobile oggetto di comodato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbia in esso la residenza anagrafica;</li> <li>• l'immobile oggetto di comodato non abbia una rendita catastale superiore ad € 500,00</li> </ul>	
4	<p><b>Abitazione principale e relative pertinenze come sopra indicate</b></p> <p>Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate</p>	0,5 per cento
5	<p><b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 n. 133</b></p>	0,2 per cento

- 3 di stabilire della misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto 4) del prospetto sopra riportato, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- 4 di dare atto che, così come previsto all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 5 di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011.

**PRESIDENTE  
BORGIANNI ENRICA**

**IL Segretario Generale  
Dottori Roberto**

---

**La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.**

**Poggibonsi li 08/05/2013**

**Il Segretario Generale**

**Dott.Roberto Dottori**

---

---

*Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

---